TRASFERIMENTI E PREAVVISI

Facciamo chiarezza

In virtù della grande quantità di trasferimenti effettuati nel Gruppo a cavallo con la fine dell'anno scorso e delle molte segnalazioni di interpretazioni a dir poco "fantasiose" della normativa di riferimento, riteniamo di fare cosa utile a tutti nel ricordare brevemente le norme basilari che sottendono alla disciplina degli stessi.

Quando si parla di trasferimento?

Il CCNL ABI lo definisce come il *trasferimento ad unità produttiva situata in Comune diverso, effettuato dall'impresa per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive.*

Quanto preavviso spetta al collega trasferito?

Per i **Quadri Direttivi**:

Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a:

- **45 giorni di calendario** per i dipendenti con familiari conviventi o parenti conviventi verso i quali sia tenuto all'obbligo degli alimenti;
- **30 giorni di calendario** per gli altri dipendenti.

Per le **Aree Professionali**:

Il trasferimento deve essere comunicato con un preavviso non inferiore a:

- **30 giorni di calendario** se la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia superiore ai 30 km;
- **15 giorni di calendario** se la distanza per la piazza (per il comune) di destinazione sia inferiore ai 30 km.

Cosa accade se non viene rispettato il Preavviso?

Per i **Quadri Direttivi**:

Ove, per ragioni d'urgenza, l'azienda ritenga di essere impossibilitata a rispettare i termini di Preavviso – restando il trasferimento operativo – al collega verrà corrisposta un'**erogazione commisurata a tante diarie per quanti sono i residui giorni di preavviso non fruito**, la cd. **Indennità di Mancato Preavviso**.

Esempio: *Trasferimento comunicato il 10 Gennaio, operativo dal 30 Gennaio (20 gg di calendario).*

Spetta Indennità di Mancato Preavviso per la durata di:

- *25 gg in presenza di "carichi familiari";*
- *10 gg in assenza di "carichi familiari".*

Per le **Aree Professionali**:

Non esiste un'Indennità di Mancato Preavviso come per i QD ma, se l'azienda ritiene di avere necessità di inviare il collega presso la nuova sede **in anticipo rispetto ai preavvisi spettanti**, può collocarlo **"IN MISSIONE", con tutte le garanzie e i rimborsi spettanti** per le giornate di missione effettuate.

Siamo certi che un'azienda che da sempre si fa giusto vanto di rispettare pedissequamente le norme del CCNL e che ha appena presentato 1,3 MILIARDI di utile, non abbia alcuna velleità di cercare di percorrere strade "alternative" per tentare di "rosicchiare" qualche migliaia di euro su questi diritti così lampanti e universalmente conosciuti.

Tuttavia, per fugare qualunque dubbio derivante da spiacevoli fraintendimenti o da comunicazioni fuori luogo fornite da qualche luogotenente nel tentativo di mostrarsi "più realista del re", invitiamo:

Le strutture gestionali dell'azienda a effettuare una veloce ricognizione sul corretto riconoscimento di quanto spettante ai colleghi trasferiti;

I colleghi interessati a contattare tempestivamente i propri rappresentanti sindacali di riferimento, nel caso necessitino chiarimenti o ritengano di non vedere riconosciuti i loro diritti.

Milano, 28 Febbraio 2024

Coordinamenti Gruppo Banco BPM

FABI FIRST CISL FISAC CGIL UILCA UNISIN